



REGOLAMENTO D' USO DELLO STADIO

“CIRO VIGORITO”

DEFINIZIONI

- 1 - Per Stadio si intende l'intera struttura dell'impianto denominato Stadio “Ciro Vigorito”, tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna siti in Via Santa Colomba- 82100 Benevento
- 2 - Per Club si intende il Benevento Calcio
- 3 - Per evento si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nello Stadio “Ciro Vigorito”

NORME GENERALI E COMPORTAMENTALI

(applicabili ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003)

- 1 - Il Club organizzatore dell'evento sportivo è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli di accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio
- 2 - L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area stadio da parte dello spettatore, determina l'accettazione del presente Regolamento e delle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalle LEGHE, e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 3 - Con l'acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione, rispettare ed accettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo, autorizzare implicitamente il Club ad effettuare controlli sulla persona tramite il personale steward che potrà rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli;
- 4 - L'accesso all'impianto sportivo comporta la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello Stadio di oggetti e sostanze illecite proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

SI RICORDA CHE LO SPETTATORE E' TENUTO A RISPETTARE E SEGUIRE LE SEGUENTI NORME COMPORTAMENTALI, DIVIETI ED AVVERTENZE:

- il titolo di accesso (biglietto o abbonamento) allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia e dal club che procederà al cambio di titolarità;
- per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dello stadio che dovrà avvenire nei termini e con le modalità indicate dal Club;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare solamente il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal personale addetto;
- fermo restando la possibilità da parte degli organi di polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le normative vigenti, lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persona e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;

- La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, e comunque l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative;
- Per ragioni d'ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso
- La società Benevento Calcio non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia imputabile a sua negligenza e colpa.

DIVIETI

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture dell'impianto;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), trombe a gas, megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili), ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto ovvero compromettere il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- introdurre animali di qualsiasi genere;
- introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni (da borsa) e privi di punta;
- introdurre caschi da motociclista;
- E' severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.

AVVERTENZE

- Si ricorda che gli steward, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio. In particolare ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall' art. 1 lett.c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05)
- I tornelli dei varchi d' accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Premesso ciò la Società non risponde di eventuali ritardi e/o attese nelle operazioni di accesso
- Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo;

- Sono puniti dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:

1 - scavalco ed invasione di campo:- “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda prevista dalle normative vigenti (art. 6 bis comma 2)”;

2 - Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze ad essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa prevista dalle normative vigenti. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva (art. 6 ter.)”;

3 - Turbativa di manifestazioni sportive- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”.

4 - Regolamento d’uso e relative sanzioni- “ Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La sanzione è aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicato il DASPO e le prescrizioni per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).

MODALITA' PER STRISCIONI E COREOGRAFIE

E' fatto divieto di introdurre nell’impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dalle autorità competenti.

PUÒ ESSERE AUTORIZZATA DAGLI ORGANI COMPETENTI PREVIA RICHIESTA ALLA SOCIETA' ENTRO 7 GIORNI PRECEDENTI ALLA GARA:

1 - L’introduzione e l’esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma

2 - L’introduzione e l’utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

E' SEMPRE AUTORIZZATA:

1 - L’introduzione e l’esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spallette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente.

2 - L’introduzione e l’esposizione di bandiere Nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si, segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

Benevento li 01/09/2016